



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Nota di variazione per fattura 2021 inutile senza comunicazione di opzione
- I contributi previdenziali pagati e compensati nel modello LM
- Le vendite a distanza intra UE ai fini del plafond e del rimborso IVA – prima parte
- Il codice della crisi d'impresa in vigore dal 15.07.2022 – prima parte
- Le nuove rateazione delle cartelle

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve.....	10
Nota di variazione per fattura del 2021 inutile senza comunicazione di opzione	10
I contributi previdenziali pagati e compensati nel modello LM.....	12
L'Approfondimento – 1	14
Le vendite a distanza intra UE ai fini del plafond e del rimborso IVA – prima parte.....	14
L'Approfondimento – 2	22
Il codice della crisi d'impresa in vigore dal 15.07.2022 – prima parte.....	22
L'Approfondimento – 3	33
Le nuove rateazioni delle cartelle	33

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Crediti d'imposta contro il caro energia	IL SOLE 24 ORE 18.07.2022	Con la conversione in legge del decreto Aiuti sono stati potenziati ed estesi i crediti d'imposta sui costi dell'energia, anche se i fondi disponibili potranno coprire solo le spese sostenute nei primi 6 mesi dell'anno.
Riscossione e vecchie rate di cartelle esattoriali non pagate	IL SOLE 24 ORE 19.07.2022	Con comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato che la nuova soglia di decadenza di 8 rate non pagate vale per il singolo debito dilazionato e non comporta l'impedimento della rateazione di partite diverse da quella dilazionata. È possibile inoltre estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i debiti siano stati affidati il 31.12 del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione.
Detrazione per test Covid	ITALIA OGGI 19.07.2022	L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida sugli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) 2022, per compilarla e per individuare i documenti che il contribuente deve presentare al Caf o al professionista abilitato. I servizi offerti dalla farmacia sono esclusi dal pagamento tracciato dei servizi, come già precisato nella circolare 7.07.2022, n. 24/E.
Inversione contabile interna	ITALIA OGGI 18.07.2022	Per gli adempimenti Iva del cessionario o committente, in relazione alle operazioni assoggettate al regime domestico del reverse charge (edilizia, energia, telefonini, oro e argento, rottami, estrazione da depositi Iva, ecc.), compresa l'eventuale autofattura da regolarizzazione, la trasmissione al Sdi non è obbligatoria, in quanto si tratta di una mera facoltà.
Compensazione con le cartelle della PA	IL SOLE 24 ORE 20.07.2022	La norma stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture,

		prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all'agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivo.
Scadenze rate della pace fiscale	IL SOLE 24 ORE 20.07.2022	Entro il 31 luglio, o al massimo entro l'8 agosto, si devono versare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio dovute nel 2021.
Avvisi Agenzia delle Entrate per mancati versamenti Iva	ITALIA OGGI 20.07.2022	L'Agenzia delle Entrate sta inviando molte comunicazioni per versamenti omessi per i debiti scaduti superiori ai 5.000 euro, relativi alle comunicazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022.
Bonifici parlanti e visto di conformità	IL SOLE 24 ORE 22.07.2022	Per i lavori per i quali sono stati versati acconti nel 2021 per lavori che beneficiano del 110%, ma per i quali non è stata inviata l'opzione per la cessione o sconto in fattura entro il 29.04.2022, la detrazione della prima rata (di cinque) nel Modello Redditi o 730 per il 2021 può essere applicata senza l'attestazione di non ultimazione lavori, senza l'asseverazione dei requisiti tecnici e senza le asseverazioni di congruità delle spese. Le spese pagate invece dopo il 12.11.2021, necessitano, invece, del visto di conformità.
Errori contabili	IL SOLE 24 ORE 23.07.2022	Dal 2022, la lett. b) dell'art. 8 D.L. 73/2022 elimina l'obbligo di presentare dichiarazioni integrative per gestire fiscalmente gli errori contabili di bilancio.
Tregua estiva per i pagamenti fiscali	ITALIA OGGI 23.07.2022	Dal 1.08 al 4.09 è prevista la sospensione estiva dei pagamenti che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
Sospensione feriale dei termini	IL SOLE 24 ORE 24.07.2022	Dal 1.08 al 31.08 è prevista la sospensione feriale dei termini processuali. Inizialmente, l'art. 1 L. 742/1969 prevedeva che il decorso dei termini processuali fosse sospeso di diritto dal 1.08 al 15.09.

L'Agenzia interpreta



<p>Cessione parziale del credito bonus casa</p>	<p>CIRCOLARE N. 23/E/2022 INTERPELLO N. 279/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare e l'interpello ha definito gli spazi di manovra entro cui è possibile cedere parzialmente il credito.</p>
<p>110% immobile di società di locazione</p>	<p>INTERPELLO N. 376 DEL 13.07.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene ammissibile al superbonus un appartamento funzionalmente indipendente, locato al socio e al coniuge, con accesso autonomo situato al primo piano di un edificio interamente di proprietà di una Srl che, al piano terreno, dispone di locali adibiti ad attività commerciale.</p>
<p>Superbonus precluso al socio</p>	<p>CIRCOLARE N. 23/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha negato la fruizione del superbonus al socio della società proprietaria dell'immobile concesso allo stesso in godimento.</p>
<p>Superbonus fino al 30.06.2022</p>	<p>INTERPELLO N. 384 DEL 20.07.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è possibile fruire del 110% nel caso in cui il contratto definitivo di compravendita è successivo al 30.06.2022. È invece garantita la detrazione ordinaria del 75 o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto, in vigore fino al 31.12.2024.</p>
<p>Fattura senza sconto in fattura non modificabile</p>	<p>INTERPELLO N. 385 DEL 20.07.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non è possibile modificare, con una nota di accredito, la fattura originariamente emessa, al solo fine di rimettere una nuova fattura integrata con l'espressa indicazione dello sconto praticato o del contratto edile applicato.</p>
<p>Mancato pagamento del debitore e recupero dell'Iva</p>	<p>INTERPELLO N. 386 DEL 20.07.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che se il mancato pagamento è causa di risoluzione del contratto per inadempimento, il creditore ha la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'Iva con riferimento alla risoluzione; qualora non si</p>

avvalga di tale facoltà, potrà attivarsi successivamente, in relazione alla procedura di recupero del credito.

Conferimento e acquisto di quote per controllo della società

INTERPELLO
N. 374
DEL 13.07.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di acquisire le quote per raggiungere il controllo di diritto della società e, quindi, effettuare un conferimento neutrale ex art. 177, c. 2 del Tuir.

Gruppo Iva e rimborsi da garanzia diretta

INTERPELLO
N. 381
DEL 20.07.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la semplificazione in tema di rimborsi con la garanzia diretta da parte della capogruppo non si applica al rappresentante del gruppo Iva, in quanto manca l'alterità soggettiva e patrimoniale dal momento che il rappresentante è parte del gruppo e risponde già solidalmente.

Consulenza finanziaria e Iva

INTERPELLO
N. 382
DEL 20.07.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, in tema di consulenza finanziaria dell'advisor, l'attività di consulenza è imponibile Iva, mentre quella di intermediazione nella cessione di partecipazioni è esente.

Il Giudice ha sentenziato



Cessione di case popolari	CORTE DI CASSAZIONE N. 21348/2022	La Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che le vendite delle abitazioni costruite in attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o di convenzioni stipulate per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione devono essere stipulate nel rispetto del prezzo vincolato.
Cumulo sanzioni pluriennali Ici/Imu	CORTE DI CASSAZIONE N. 22477/2022	La Cassazione ha sancito che se si riferisce allo stesso immobile, si deve applicare un'unica sanzione per la violazione Ici/Imu di più periodi di imposta.
Sequestro al fiscalista per frode carosello	CORTE DI CASSAZIONE N. 27698/2022	La Cassazione ammette il sequestro per equivalente sui conti correnti del professionista che concorre con il cliente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Fatture false con reverse charge	CORTE DI CASSAZIONE N. 22727/2022	La Cassazione ha sancito che si può beneficiare della sanzione ridotta, introdotta nel 2016 nei casi di applicazione del reverse charge ed estesa alle operazioni inesistenti, nei soli casi di utilizzo del regime per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.
Tassazione rinuncia al Tfm	CORTE DI CASSAZIONE N. 22609/2022	La Cassazione ha precisato che la trasformazione del debito relativo al trattamento di fine mandato spettante all'amministratore della società in una voce del patrimonio netto, attiene a un incasso giuridico che deve essere poi assoggettato in maniera proporzionale a tassazione da parte dei soci, e ritenuta d'acconto da parte della società quale sostituto d'imposta.
Accesso al regime tributario agevolato enti associativi	CORTE DI CASSAZIONE N. 22440/2022	La Cassazione ha stabilito che per gli enti associativi senza fini di lucro che vogliono accedere al regime tributario agevolato previsto dalla L. 398/1991,

vale il principio di cassa: nella determinazione del limite annuo di ricavi, fissato dalla legge per l'ammissione al regime speciale, rientrano quelli incassati e non quelli semplicemente fatturati.

Rimborso della ritenuta subita ai sensi della Convenzione

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 22278/2022

La Cassazione ha sancito che la società madre, residente in Germania, ha il diritto di vedersi rimborsata la ritenuta alla fonte, subita ai sensi della Convenzione Italia-Germania sulle doppie imposizioni, anche se la società figlia non ha applicato la ritenuta alla fonte sui dividendi.

Rilevante il pagamento frutto dell'accordo

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 228988/2022

La Cassazione ha affermato che il reato di corruzione non può considerare irrilevante l'effettiva corresponsione di quanto concordato fra corrotto e corruttore, limitando l'area penalmente rilevante al solo patto criminale.

Sanzione ridotta per omesso versamento dell'Iva

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 22278/2022

La Cassazione ha previsto che la sanzione ridotta, prevista dall'art. 6, c. 9-bis 3 D. Lgs. 471/1997, per il caso di mancato pagamento dell'imposta Iva, si può applicare nel caso di operazione inesistenti ed esenti dal pagamento dell'imposta.

Criterio di cassa per il regime 398/1991

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 22440/2022

La Cassazione ha precisato che ai fini del calcolo del plafond previsto dalla legge 398/1991 devono essere conteggiati tutti i ricavi di natura commerciale effettivamente incassati dalle Asd, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati, ma non ancora incassati.

In breve

Nota di variazione per fattura del 2021 inutile senza comunicazione di opzione

Di Francesco Costa

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 luglio 2022 n. 385 ha confermato l'inutilità di una nota di variazione (*ex art. 26 del DPR 633/72*), in relazione al caso di una fattura emessa nel 2021 nei confronti di una persona fisica per interventi edilizi agevolati con il bonus facciate, ai sensi dell'art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019.

La mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, applicato dal fornitore ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, non pregiudica di per sé gli effetti che da tale disposizione discendono in capo al fornitore e al cliente ed è pertanto inutile procedere con una nota di variazione *ex art. 26 del DPR 633/72* esclusivamente per modificare questo aspetto "irrilevante ai fini IVA", nella piena invarianza di tutti gli altri dati della fattura "rilevanti ai fini IVA" (imponibile, aliquota, imposta, eccetera).

Nello specifico, il cliente aveva pagato nel 2021 solo il 10% del totale fattura, proprio perché l'intenzione era quella di avvalersi dello sconto sul corrispettivo che, per le spese agevolate con il bonus facciate sostenute nel 2021, poteva arrivare al 90%.

Purtroppo, oltre alla mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo *ex art. 121 del DL 34/2020* concordato tra fornitore e cliente, seguiva nei mesi successivi la mancata presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione entro il termine ultimo per il suo invio relativamente alle spese sostenute nel 2021.

Questo è il mancato adempimento che rende inopponibile all'Erario l'accordo tra le parti e porta l'Agenzia delle Entrate ad affermare, nella richiamata risposta a interpello n. 385/2022:

- che il committente dei lavori può beneficiare del bonus facciate 90% solo sul 10% pagato nel 2021, con possibilità poi di beneficiare del bonus facciate al 60% su quel 90% di corrispettivo non pagato nel 2021 che dovesse pagare nel 2022;
- che, data questa situazione di fatto, emettere una nota di variazione *ex art. 26 del DPR 633/72* risulta del tutto inutile sia ai fini IVA che ai fini della "resurrezione"

dello sconto sul corrispettivo al 90% non tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

È evidente che la normale prassi è far constare l'accordo tra le parti per lo sconto sul corrispettivo direttamente dalla fattura di addebito di quel corrispettivo, mediante apposita annotazione su di essa, ma è del pari pacifico che l'art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 non prevede in alcuna parte che tale sconto debba risultare dalla fattura e ben potrebbe dunque constare da un separato accordo successivo all'emissione della fattura stessa.

Si può analizzare infine, che con la risposta a interpello n. 385/2022, l'Agenzia si è limitata a precisare, giustamente, che:

- l'assenza dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa;
- l'emissione di una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 è ininfluyente per sanare la ben più grave omissione della comunicazione nei termini all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

I contributi previdenziali pagati e compensati nel modello LM

di Alberto De Stefani

Come previsto dalla L. 190/2014, i contribuenti forfetari hanno la possibilità di dedurre dal reddito forfetizzato, i contributi previdenziali ed assistenziali pagati nel corso dell'anno, nei limiti del reddito realizzato. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 e nel quadro RP, come onere deducibile.

Questa possibilità è riconosciuta sia a favore dei contribuenti forfetari sia a favore dei contribuenti minimi con l'unica differenza che riguarda il rigo in cui indicare i contributi da dedurre: i contribuenti minimi devono compilare il rigo LM7 mentre i forfetari il rigo LM35.

Come sancito dall'articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir, *“le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”*, sono soggette a tassazione separata. Per questo motivo, utilizzare un credito in compensazione equivale ad un rimborso della somma.

Il rigo RM9 va compilato ogni qual volta il contribuente utilizza in compensazione i contributi previdenziali deducendoli dal reddito, con la possibilità di optare per la tassazione separata in luogo di quella ordinaria. Tuttavia, nel caso di un contribuente forfetario, non è corretto indicare i contributi nel quadro LM, in quanto gli stessi hanno contribuito a ridurre il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 400/2019, ha precisato che i contribuenti forfetari devono recuperare a tassazione l'eccedenza Inps maturata nell'anno precedente e utilizzata in compensazione, riportando gli importi nel quadro LM. L'eccedenza infatti non deve essere considerata un componente positivo da indicare al rigo LM22, ma è preferibile ridurre i contributi previdenziali pagati nell'anno. In sostanza, nel quadro LM35 vanno indicati i contributi deducibili al netto dei crediti previdenziali usati in compensazione. Per fare un esempio, un contribuente che abbia versato nel 2021 contributi previdenziali per 4.000 euro come acconto e abbia compensato detti importi con un credito 2020 pari a 1.500 euro, nel rigo LM35 deve riportare 2.500 (pari alla differenza tra 4.000 e 1.500).

Questa soluzione proposta dall'Agenzia si scontra tuttavia con altre situazioni operative, tra cui, giova ricordare che le istruzioni alla compilazione del rigo LM35 dicono che *“Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall'ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell'anno in cui avviene la restituzione”*.

Tornando all'esempio precedente, si aggiunga il fatto che il contribuente sia entrato nel regime forfetario nel 2021 e quindi il credito previdenziale relativo al 2020 riguarda contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo tramite il quadro RP. In questo caso, il credito 2020 utilizzato nel 2021 va indicato nel quadro RM mentre nel rigo LM35 vanno riportati solamente gli importi corrisposti nell'anno a titolo di acconto (4.000). La stessa procedura va eseguita nel caso in cui ci siano contributi dedotti in eccedenza rispetto al reddito dichiarato nel rigo LM34.

La soluzione più plausibile in caso, nel caso di compensazione, sembra essere quella di tassare proporzionalmente il credito compensato, diviso tra LM35 (in negativo) e RM9.

Ipotizziamo ora che, sempre con riferimento all'esempio iniziale, i contributi utilizzati in compensazione superino i contributi pagati nell'anno. Ci si chiede se in presenza di un credito utilizzato in compensazione pari a 4.500 euro, l'importo negativo di 500 euro (dato dalla differenza tra l'importo da versare a titolo di acconto pari a 4.000 euro e il credito di 4.500 euro) vada indicato nel rigo LM35, aumentando di fatto il reddito sottoposto a tassazione oppure se è preferibile indicare l'eccedenza nel quadro RM, evitando di compilare il quadro LM.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 400/2019 sopracitata, non ha fornito una risposta su questa problematica. Tra le due soluzioni proposte è preferibile comunque riportare l'eccedenza nel rigo RM9.

L'Approfondimento – 1

Le vendite a distanza intra UE ai fini del plafond e del rimborso IVA – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Nella risposta a interpello n. 802/E/2022 l'Ufficio è intervenuto sulle modifiche introdotte dal Dlgs n. 83/2021, in vigore dal 1.7.2021, per chiarire se le vendite a distanza nei confronti di privati consumatori di altri Stati UE, realizzate da operatori che adottano il regime Oss, rilevano ai fini:

- della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale;
- del calcolo della compensazione/rimborso trimestrale IVA, previsto per le operazioni non imponibili di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

L'ISTANZA DI INTERPELLO N. 802/2022

Il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una società operante nel campo del commercio elettronico indiretto, che effettua vendite a distanza intracomunitarie verso persone fisiche, non soggetti IVA, di altri Paesi UE.

Avendo superato la soglia prevista dai singoli Stati UE per l'imposizione "**a destino**" la società, in ossequio al dettato normativo vigente al 30.6.2021, per le cessioni nei confronti di consumatori privati di altri Stati UE:

- si identificava ai fini IVA nei paesi UE di questi consumatori;
- emetteva, in applicazione dell'art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331/1993¹, una fattura IVA non imponibile che rilevava ai fini:

¹ L'art. 41, comma 3, lett. b) del DL n. 331/1993 stabilisce che: "1. Costituiscono cessioni non imponibili:

b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un

- ✓ della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale;
- ✓ del calcolo del presupposto di rimborso/compensazione del credito IVA, ex art. 38-bis, comma 2 del DPR n. 633/1972².

Dal 1.7.2021 la stessa società avendo optando per l'applicazione del regime Oss, chiede all'Ufficio se sia corretto continuare a fatturare nei confronti dei soggetti privati di altri Paesi UE con le modalità utilizzate fino al 30.6.2021.

Il dubbio palesato nasce dal fatto che queste operazioni non rientrano più nella liquidazione periodica IVA, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, nel modello TR e nella dichiarazione annuale IVA, perché vengono già comunicate nella dichiarazione trimestrale da inviare tramite lo sportello unico.

Di conseguenza, non rientrando più nel modello TR e nella dichiarazione IVA e data la dispensa degli obblighi documentali, di cui al Titolo II del DPR n. 633/1972, dovuta a seguito dell'adozione del regime Oss, per l'istante non sarebbe più così scontato conteggiare queste operazioni ai fini:

- del calcolo del rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale;
- della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale.

soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'art. 7-octies, comma 3, lett. b), del DPR n. 633/1972, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni"

² L'art. 38-bis, comma 2 del DPR n. 633/1972 sancisce che: "2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell'art. 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lett. d) del secondo comma del citato art. 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis)".

LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Come noto, dal 1.7.2021, per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 83/2021, normativa di recepimento dell'art. 2 della Direttiva 2017/2455/UE, è stata rinnovata la disciplina delle vendite a distanza di beni in ambito comunitario nei confronti di soggetti privati, prevedendone l'applicabilità, talaltro, a prescindere dal fatto che i beni ceduti siano soggetti o meno ad accisa.

Il citato Dlgs n. 83/2021 recepisce, inoltre, la normativa comunitaria sulle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, stabilendo che, al pari delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni importati possono essere effettuate tramite un'interfaccia elettronica.

Osserviamo, anzitutto, che la nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie si pone in linea di continuità con la definizione prevista per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro, di cui, rispettivamente, all'art. 40, comma 3³, e all'art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/1993.

Premesso ciò, passiamo ora ad esaminare la novella normativa.

Evidenziamo subito che l'art. 2, comma 1 del DL n. 83/2021 ha introdotto nel DL n. 331/1993 il nuovo art. 38-bis. Una disposizione che:

- contiene la definizione di vendite a distanza;
- distingue tra vendite a distanza di beni intra UE e beni importati da Paesi extra UE.

Come stabilito, infatti, dal citato art. 38-bis, comma 1 del DL n. 83/2021 per vendite a distanza comunitarie s'intendono **“le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto”** effettuate nei confronti di:

- persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori privati);

³ L'art. 40, comma 3 del DL n. 331/1993 afferma che: “In deroga all'art. 7-bis del DPR n. 633/1972, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato”.

- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72, comma 1 del DPR n. 633/1972. Si pensi in tal senso alle organizzazioni internazionali e alle sedi diplomatiche e consolari;
- **“con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa”;**

Al successivo comma 3, dello stesso art. 38-bis viene, poi, ulteriormente precisato, che le nuove disposizioni **“non si applicano:**

- **alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;**
- **alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto”.**

Segnaliamo, infine, che sulla base di quanto indicato nella Relazione illustrativa al Dlgs n. 83/2021 alle cessioni dei beni soggetti ad accisa:

- **non si applica** la normativa sulle vendite a distanza se le stesse sono effettuate nei confronti di:
 - ✓ enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta;
 - ✓ soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile;
 - ✓ produttori agricoli di cui all'art. 34, del DPR n. 633/1972 che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari;
 - ✓ soggetti che applicano il regime del margine;
- **si applica** la disciplina sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni se le stesse sono realizzate nei confronti di:
 - ✓ persone fisiche non soggetti d'imposta;
 - ✓ organismi internazionali o consolari di cui all'art. 72, comma 1 del DPR n. 633/1972, ovvero individuati negli altri Stati membri in conformità all'art. 151, Direttiva 2006/112/CE.

L'INTERVENTO INDIRECTO DEL FORNITORE NEL TRASPORTO/SPEDIZIONE

Per stabilire cosa debba intendersi per vendite a distanza il Legislatore comunitario nella Direttiva n. 2017/2455/UE ha fatto tesoro delle indicazioni rese dal Comitato IVA “*Working Paper n. 855 del 4.5.2015*” dove è stato chiarito che il trasporto/spedizione può essere effettuato dal fornitore anche indirettamente, ovvero avvalendosi di un soggetto terzo. In tal modo, il necessario collegamento tra venditore e trasporto/spedizione è stato reso meno stringente.

Le ipotesi in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto dei beni sono elencate nell'art. 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, norma che è stata ripresa e riportata nel successivo Regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE. In particolare, nel Regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE è stato precisato che i beni si considerano trasportati/spediti dal fornitore, anche quando questo soggetto interviene indirettamente, ovvero se:

- il trasporto/spedizione dei beni viene subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- il trasporto/spedizione dei beni viene effettuato da un terzo, ed il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;
- il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza il trasporto/spedizione dei beni;
- il fornitore:
 - ✓ promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente;
 - ✓ mette in contatto l'acquirente e un terzo;
 - ✓ comunica a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Diversamente, i beni non si considerano trasportati/spediti da o per conto del fornitore quando l'acquirente:

- cura direttamente il trasporto;
- organizza la consegna con un terzo soggetto e il fornitore:
 - ✓ non interviene direttamente o indirettamente per effettuare il trasporto/spedizione dei beni;
 - ✓ non coopera con l'acquirente per organizzare il trasporto/spedizione.

IL LUOGO IMPOSITIVO DELLE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Per prima cosa occorre evidenziare che le nuove regole territoriali per le vendite a distanza intracomunitarie di beni costituiscono una deroga alla disciplina fissata dall'art. 7-bis del DPR n. 633/1972⁴. Una norma di portata generale in base alla quale il Paese di partenza costituisce il luogo impositivo dei beni trasportati/spediti dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo.

Osserviamo, inoltre, che nella previgente disciplina:

- al superamento della soglia di protezione fissata dal Paese membro, compresa tra € 35.000 e € 100.000⁵:
 - ✓ non si realizzava un **“trasferimento a destinazione di un altro Stato membro”** e, quindi, una cessione intracomunitaria;
 - ✓ si realizzava una cessione interna allo Stato, che imponeva di identificarsi ai fini IVA in quello Stato;
- la norma non trovava applicazione per i beni soggetti ad accisa. Pertanto, quando i beni soggetti ad accisa venivano trasportati/spediti dal fornitore o per suo conto, gli stessi, indipendentemente dal superamento o meno della soglia, venivano assoggettati ad IVA nel Paese membro di destinazione.

⁴ L'art. 7-bis del DPR n. 633/1972 afferma che: “1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia”.

⁵ Per l'Italia la soglia era stata stabilita dall'art. 41, comma 4, lett. b) del DL n. 331/1993 ed era pari a € 35.000.

Detto ciò, rileviamo che al fine di semplificare gli oneri in capo alle imprese di ridotte dimensioni, l'art. 2 della Direttiva n. 2017/2455/UE, recepito dall'art. 2 del Dlgs n. 83/2021 ha introdotto nell'art. 41, comma 1 del DL n. 331/1993, con decorrenza 1.7.2021, un'unica soglia annua di € 10.000 al netto di IVA da intendersi come omnicomprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.

Ricordiamo che il previgente sistema normativo prevedeva la realizzazione di una cessione interna nello Stato membro di destinazione dei beni al superamento:

- della soglia annua di € 100.000, ovvero
- dell'eventuale minore ammontare stabilito dallo Stato membro di destinazione.

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IN CORSO D'ANNO

Da quanto finora riportato ricaviamo che quando il fornitore non opta per l'imposizione nello Stato membro di destinazione la cessione è considerata interna allo Stato membro di origine, ovvero nello Stato in cui i beni partono per essere trasportati/spediti al cessionario, se la soglia annua di € 10.000 non viene superata.

Ma cosa accade se la soglia di € 10.000 viene superata in corso d'anno? Ebbene, se nel corso d'anno la soglia di € 10.000 viene superata si deve applicare il principio di imposizione a destinazione.

A tal riguardo nella Relazione illustrativa al Dlgs n. 83/2021 è stato precisato che il superamento della soglia in corso d'anno comporta che:

- le operazioni già eseguite nel periodo anteriore allo "**sforamento**" si considerano effettuate nello Stato membro di origine;
- l'IVA si applica in base al principio di destinazione solo a partire dall'operazione che ha determinato lo "**sforamento**" del limite, così come indicato nell'art. 14 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.

BENI SOGGETTI AD ACCISA

Per i beni soggetti ad accisa:

- si applicano le stesse regole e gli stessi limiti previsti per i beni non soggetti ad accisa, ovvero si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - ✓ il soggetto che organizza il trasporto/spedizione;
 - ✓ la tipologia di destinatario;
 - ✓ la soglia annua di € 10.000;
- le nuove regole previste si applicano solo se le cessioni intracomunitarie di questi beni sono effettuate nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta e di organismi internazionali o consolari.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Soglia annua	Luogo impositivo
Fino a € 10.000	L'IVA si applica nello Stato membro di origine, salvo il caso del fornitore che opta per l'imposizione nel Paese membro di destinazione.
> € 10.000	L'IVA si applica nel Paese membro di destinazione, previa identificazione ai fini IVA o adesione al regime Oss.

L'Approfondimento – 2

Il codice della crisi d'impresa in vigore dal 15.07.2022 – prima parte

di Federico Camani

PREMESSA

Il 15.07.2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la cui operatività è stata più volte differita nel corso del tempo.

Per effetto del recente recepimento della Direttiva UE in materia di crisi d'impresa, la procedura di composizione assistita della crisi, che prevedeva un sistema di allerta basato sull'utilizzo di Indici o Indicatori, è stata sostituita dalla procedura di composizione negoziata della crisi.

Ora, l'imprenditore, valutato lo stato che potrebbe rendere probabile l'insolvenza, deve tempestivamente segnalare all'OCC la sua situazione, per il tramite di una piattaforma telematica resa disponibile dalla CCIAA.

Al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere "*idonee iniziative*", diviene pertanto fondamentale l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA

La definizione di crisi d'impresa, originariamente contenuta nel D.lgs. 14/2019, ed ora riformata con il D.lgs. 83/2022, nell'articolo 2, comma 1, lettera a), assume una veste diversa rispetto al "passato": ora per crisi d'impresa si intende "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*".

Precedentemente, la nuova definizione citava "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

E' evidente che la nuova definizione tralascia il concetto di "squilibrio economico-finanziario", dando spazio solamente alla probabile insolvenza e all'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

Sono state introdotte e/o riviste, altresì, ulteriori definizioni, tra cui:

- *"strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": "misure, accordi e procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi";*
- *"esperto": "soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco tenuto dalla CCIAA e nominato dalla commissione, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata";*
- *"gruppo di imprese": "l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies, C.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; è stato eliminato il concetto di rapporto sulla base di un "vincolo partecipativo o di un contratto", lasciando spazio solamente al rapporto di direzione e coordinamento";*
- *"misure protettive" del patrimonio del debitore, prevedendo che le stesse possano essere richieste anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ora, con la nuova definizione, per misure protettive si intendono "le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".*

GLI OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETA'

Per favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa, l'articolo 3, D.lgs. 14/2019 aveva introdotto alcuni obblighi in capo a specifici soggetti, tra cui:

- imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- imprenditore collettivo, ovvero società di persone e di capitali: deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; deve inoltre attivarsi "senza indugio" per adottare o attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 3, D.lgs. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i "segnali" rappresentati da:
 - esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - esistenza di esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

Quanto ai creditori pubblici qualificati, l'impresa deve verificare l'eventuale esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

- INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente nonché a 15.000 Euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, va verificato se il debito supera la soglia di 5.000 Euro;
- INAIL: esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 Euro;
- Agenzia delle Entrate: esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a 5.000 Euro;
- Agenzia delle Entrate-riscossione (ex Equitalia): esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 Euro per le imprese individuali, 200.000 Euro per le società di persone e 500.000 Euro per le altre società.

Merita evidenziare che i sopracitati soggetti segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della società, se esistente, a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni. L'Agenzia delle Entrate, in ossequio a tale disposizione, sta procedendo all'invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2022 evidenzianti un debito superiore a 5.000 Euro non versato.

In merito l'Agenzia, con il Comunicato stampa 01.07.2022, ha precisato che *"l'articolo 3-sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l'Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un'iniziativa autonoma dell'Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili crisi finanziarie"*.

Il citato articolo 3-sexies è stato abrogato: pertanto, l'obbligo di segnalazione in capo ai predetti soggetti è ora previsto dal nuovo articolo 25-novies, D.lgs. 14/2019.

L'impresa, infine, deve poter ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA – LA SOPPRESSIONE DEGLI INDICI DI ALLERTA

Con il recente D.lgs. 83/2022 la procedura di composizione assistita della crisi è stata sostituita dalla procedura di composizione “negoziata” della crisi d'impresa, con la trasfusione nel D.lgs. 14/2019 delle disposizioni già contenute nel D.L. 118/2021.

Nell'ambito di tale intervento, la novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla soppressione degli strumenti di allerta nonché degli Indici o indicatori della crisi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 12 e 13, D.lgs. 14/2019.

Il precedente sistema era, infatti, basato sull'utilizzo di specifici indicatori della crisi, i quali potevano facilmente individuare la presenza di eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico e/o finanziario, attraverso l'evidenziazione della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi nonché delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione fosse inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

L'elaborazione degli Indici era stata demandata al CNDCEC, cui doveva seguire l'approvazione del MISE, mai pervenuta.

Ora, nel nuovo sistema, qualora l'imprenditore si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza, dal quale risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere alla CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica.

Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

All'utilizzo della stessa è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni, nonché nella

possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette, dell'Iva, dell'Irap e delle ritenute non ancora iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l'intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell'imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l'azienda o uno o più rami della stessa.

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Anche tale istituto, introdotto dal D.L. 118/2021, è stato ora travasato nell'ambito del D.lgs. 14/2019.

La procedura di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" è utilizzabile da tutti gli imprenditori agricoli e commerciali in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ("lo stato dell'imprenditore che rende probabile l'insolvenza") che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Come evidenziato nella Relazione al D.L. 118/2021 "non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come uno strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole". La condizione dell'iscrizione al Registro Imprese comporta l'esclusione dall'applicazione del nuovo istituto alle società di fatto.

LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il soggetto interessato, nel caso in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può richiedere alla CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto, tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, che agevoli le trattative tra lo stesso imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di squilibrio. Alle trattative sono tenuti a partecipare anche le banche e gli intermediari finanziari.

Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa è stata istituita una Piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell'imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono disponibili, fra gli altri:

- un test pratico di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento stesso;
- una lista di controllo particolareggiata contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

La situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziaria è segnalata via PEC o via raccomandata A/R dall'organo di controllo o dai creditori pubblici qualificati all'organo amministrativo della società. La stessa deve essere motivata e contenere l'individuazione di un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese.

Si segnala che la tempestività della segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono causa di esonero o attenuazione della responsabilità in capo all'organo di controllo ex articolo 2407, C.c.

LA NOMINA DELL'ESPERTO

La richiesta di nomina dell'esperto indipendente va presentata da parte dell'imprenditore, tramite la Piattaforma telematica, utilizzando lo specifico modello, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il Decreto 28.09.2021.

Nella maggior parte dei casi, ovvero in assenza di un organo di controllo, la scelta di nominare l'esperto ricade interamente sull'imprenditore, che deve analizzare il grado di criticità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda; ove presente, invece, è l'organo di controllo che ha l'onere di informare gli amministratori della situazione di equilibrio, fermo restando che l'accesso alla piattaforma telematica deve essere gestito dall'imprenditore stesso.

All'atto della presentazione della domanda l'imprenditore deve inserire nella Piattaforma la seguente documentazione:

- bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il Registro Imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, dichiarazioni dei

redditi o dichiarazione Iva degli ultimi 3 periodi d'imposta, nonché situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;

- progetto di piano di risanamento e relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che lo stesso intende adottare;
- elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti o a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex articolo 40, D.lgs. 14/2019;
- certificato unico dei debiti tributari ex articolo 364, comma 1, D.lgs. 14/2019;
- situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-riscossione;
- certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, D.lgs. 14/2019;
- estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia non anteriore ai 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), a seguito della valutazione positiva della domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, nomina l'esperto.

Dopo l'accettazione dell'incarico, l'esperto deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall'organo di controllo o dal Revisore legale, se esistente.

L'esperto, qualora ravvisasse la sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento.

In mancanza di concrete prospettive di risanamento, l'esperto comunica all'imprenditore e alla CCIAA i fatti comprovanti detta situazione, disponendo l'archiviazione della domanda di composizione negoziata.

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall'accettazione dell'incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l'incarico dell'esperto è considerato concluso. Tuttavia, detto incarico prosegue per non oltre 180 giorni se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili.

In sintesi, possiamo affermare che:

- la scelta di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa è effettuabile dall'imprenditore, attraverso la piattaforma telematica della CCIAA;
- in presenza dell'organo di controllo, che risponde solidalmente nel caso in cui la segnalazione non sia tempestiva, l'imprenditore deve formulare nei 30 gg successivi una soluzione da adottare;
- se nei 180 gg successivi all'incarico non vengono individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, la procedura si considera conclusa;
- fatta salva la procedura di composizione negoziata, l'imprenditore può richiedere l'accesso alla procedura di concordato semplificato, che prevede la liquidazione del patrimonio.

LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO E LE RICHIESTE A CONTRARRE

L'imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, *“possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa”*, contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto o successivamente, può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio stesso (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori).

In tal caso i creditori, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, non possono né acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore riferito all'impresa.

La pubblicazione della richiesta impedisce, dal giorno in cui viene iscritta e fino alla conclusione della procedura di composizione negoziata, che siano pronunciate la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza. Inoltre, a presidio delle concrete prospettive di risanamento, è previsto che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. I creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione della domanda fino alla conferma delle misure richieste.

L'efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale con il quale l'imprenditore richiede la conferma o la modifica delle misure protettive nonché l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative.

Inoltre, con la domanda di nomina dell'esperto ovvero successivamente, l'imprenditore può dichiarare che dalla pubblicazione della stessa e fino alla conclusione delle trattative o alla archiviazione della richiesta di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti:

- gli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter, C.c. in materia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre 1/3 ovvero di riduzione al di sotto del minimo legale;
- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, C.c.

A differenza dell'istituto della liquidazione giudiziale nel quale l'imprenditore perde il possesso dei suoi beni e della corrispondenza personale, dovendo soggiacere al "potere" del curatore, nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi d'impresa l'imprenditore mantiene comunque la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Lo stesso gestisce l'impresa in modo tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa e, nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, sussistano concrete prospettive di risanamento, gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Tuttavia, qualora compia atti di straordinaria amministrazione o effettui pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o prospettive di risanamento, deve informare preventivamente l'esperto.

Quest'ultimo, se ritiene che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, ne dà segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo.

Nel caso in cui l'atto venga comunque compiuto, l'imprenditore deve informare l'esperto che può iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese (l'iscrizione è obbligatoria se l'atto pregiudica l'interesse dei creditori).

Quanto alle richieste di autorizzazione al Tribunale, l'imprenditore può richiedere di poter:

- contrarre finanziamenti (anche dai soci) prededucibili;
- contrarre finanziamenti prededucibili da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo;
- trasferire l'azienda o un ramo d'azienda, senza gli effetti ex articolo 2560, comma 2, C.c. e pertanto con la liberazione, da parte del cedente, dei debiti relativi all'azienda ceduta anteriori al trasferimento ancorché i creditori non vi abbiano consentito,

affinché tali misure non rechino pregiudizio ai creditori e siano necessarie e propedeutiche al proseguimento della composizione negoziata della crisi d'impresa.

Il Tribunale concede l'autorizzazione dopo aver verificato la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori.

L'Approfondimento – 3

Le nuove rateazioni delle cartelle

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Anche la rateazione delle cartelle, come altri istituti di diritto tributario, non trovano pace per effetto delle continue modifiche che sopportano.

Il Legislatore è combattuto fra:

- le esigenze del bilancio statale;
- l'applicazione della giustizia sociale e dei principi costituzionali a mente dei quali i cittadini partecipano alla spesa pubblica sulla base della propria capacità contributiva;
- la facilitazione al pagamento da parte di coloro che non avevano adempiuto nei termini alle obbligazioni tributarie.

In aderenza a quest'ultima esigenza, in sede di conversione del DL n. 50/2022, conosciuto come "Decreto Aiuti", sono state apportate alcune significative modifiche all'articolo 19 del DPR 602/1973 in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Nello specifico, il Legislatore ha:

- elevato, raddoppiandola, la soglia delle somme iscritte a ruolo il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" per ottenere la rateazione;
- aumentato il numero di rate il cui mancato versamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Tale modifica riguarda le somme risultanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate o delle Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell'INPS.

LA RICHIESTA DI RATEAZIONE

Come prima accennato, la modifica apportata all'articolo 19 del DPR 602/1973 comporta:

- l'aumento da 60.000 a 120.000 euro dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di conseguenza, entro tale limite è possibile richiedere la dilazione a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza del predetto requisito.
Per determinare i 120.000 euro si devono considerare tutti gli importi residui delle sole cartelle o avvisi che vengono inseriti nell'istanza di rateazione;
- la possibilità per il contribuente di ottenere la rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, con la semplice autodichiarazione di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Non è necessario dimostrare la situazione di difficoltà, la quale è solo autodichiarata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il Comunicato stampa del 18.7.2022, ha precisato che *"la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione"*.

L'altro elemento che è insito in ogni modifica normativa è la decorrenza. Fatto di non poco conto in quanto essa poteva riguardare sia la data di notifica degli atti di recupero, sia la presentazione della domanda di rateazione. Il Legislatore ha disposto che si debba fare riferimento all'istanza di rateazione ed in particolare a quelle presentate a partire dalla data di entrate in vigore della legge di conversione: il 16/7/2022.

COME PROCEDERE

Dal punto di vista operativo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet (<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/>) i nuovi modelli da utilizzare.

IMPORTO	MODULISTICA E MODALITA'
Fino a 120.000 euro	Mod. R1 da presentare: <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo PEC, all'indirizzo (reperibile sul modello) dell'area territoriale relativa alla Provincia di emissione della cartella / avviso, allegando il documento d'identità

	<p>/ riconoscimento del richiedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • online, utilizzando il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del predetto sito Internet, accedendo tramite SPID, CIE, CNS. <p>Nessuna documentazione va allegata alla domanda.</p>
<p>Oltre 120.000 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mod. R2 per persone fisiche e ditte individuali in “regime fiscale semplificato”; ➤ Mod. R3 per persone giuridiche (società / associazioni / enti) e ditte individuali in contabilità ordinaria. <p>Detti modelli andranno presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a mezzo PEC all’indirizzo (reperibile sul modello) della DRE relativa alla Provincia di emissione della cartella / avviso, allegando il documento d’identità / riconoscimento del richiedente; ✓ direttamente allo sportello dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione. <p>Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti attestanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di utilizzo del mod. R2, la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare; • in caso di utilizzo del mod. R3: <ul style="list-style-type: none"> ○ per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici o consorzi con attività esterna: ○ il prospetto di determinazione dell’Indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] e dell’Indice Alfa [(debito complessivo / valore della produzione rettificato) / 100], da determinare avendo riguardo alle voci di bilancio indicate nelle istruzioni del mod. R3;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato al Registro Imprese; ● per le società di persone / ditte individuali in contabilità ordinaria / associazioni fondazioni non bancarie / comitati / enti ecclesiastici / consorzi: <ul style="list-style-type: none"> ○ copia dell'atto costitutivo / statuto; ○ prospetto di determinazione dell'Indice di liquidità e dell'Indice Alfa.
--	---

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che:

- per effetto delle novità introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la domanda di rateazione per le somme ancora dovute può essere presentata anche dai soggetti per i quali si è determinata l'inefficacia della rottamazione-ter, del saldo e stralcio o della definizione agevolata delle risorse UE, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019;
- per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Altra precisazione che merita essere fatta è che per la richiesta o proroga della rateazione fino a 120 rate dei debiti di qualsiasi importo, secondo un piano straordinario, da parte del contribuente che si trova per ragioni estranee alla propria responsabilità in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ex articolo 19, comma 1-quinquies, DPR 602/1973, devono essere utilizzati

- il modello R4 (per persone fisiche e per le ditte individuali in "regime fiscale semplificato")
- il modello R5 (persone giuridiche e ditte individuali in contabilità ordinaria).

LA DECADENZA

Abbiamo avuto modo nelle premesse di far notare come il Legislatore abbia messo mano anche alle problematiche legate alla decadenza dai piani di rateazione. Infatti, la nuova versione dell'articolo 19, terzo comma del DPR 602/1973, prevede che per le rateazioni presentare dal 16/7/2022:

- sia elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
- non sia possibile presentare una nuova istanza di rateazione qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute.

Ciò significa che i soggetti che decadono dalla rateazione per mancato pagamento di 8 o più rate, non sia possibile chiedere una nuova rateazione del debito residuo.

Dove, in passato, il soggetto decaduto non poteva ottenere una rateazione per altri carichi fiscali, con l'introduzione del nuovo comma 3-ter dell'articolo 19 ora è possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.

La modifica dell'articolo 19 ha richiesto comunque di prevedere una regola per le rateazioni già in essere e richieste prima del 16/7/2022. Infatti la disposizione di coordinamento fra vecchie e nuove regole consente di rateizzare nuovamente tali carichi qualora, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute.

La presentazione della nuova istanza di rateazione permetterà al richiedente di applicare le nuove regole.

Di fatto, come evidenziato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - riscossione:

- per i piani di rateazione richiesti fino al 15.7.2022 è possibile la riammissione alla rateazione *“solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta”*;
- per i piani di rateazione richiesti dal 16.7.2022 i carichi non possono essere nuovamente rateizzati.

Volendo schematizzare e confrontare le previsioni ante e post modifica avremo la decadenza della rateazione nei seguenti casi e con le relative conseguenze:

Istanze presentate fino al 15/7/2022	Istanze presentare dal 16/7/2022
5 rate, anche non consecutive	8 rate, anche non consecutive
È possibile presentare una nuova rateazione	Non è possibile presentare una nuova rateazione

Merita poi fare una riflessione sulle altre rateazioni che fossero ancora in Corso richieste e concesse in virtù di norme allora vigenti. In particolare si rammenta le varie disposizioni che si sono susseguite a causa della pandemia da Covid-19. Vediamole in dettaglio, ricordando la loro attuale efficacia:

- piano di dilazione in corso all'8.3.2020 (21.2.2020 per i soggetti residenti o con sede legale o operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa): decadenza con 18 rate;
- rateazione concessa dal 9.3.2020 (22.2.2020): decadenza con 10 rate;
- rateazione richiesta e concessa nel periodo 1.1.2022 - 15.7.2022: decadenza con 5 rate;
- rateazione presentata dal 16.7.2022: decadenza con 8 rate.

Il numero delle rate indicate non necessita siano consecutive.

CONCLUSIONI

Come si vede, il mondo delle rateazioni delle cartelle di pagamento richiede di tenere sulla scrivania una tabellina che ci ricorda le evoluzioni normative e le modifiche dalle stesse apportate.

Allo stesso modo, si dovrà prestare attenzione anche alla modulistica da utilizzare in quanto ogni correzione ha visto l'introduzione di variazioni nei modelli.

Le prossime scadenze



25 luglio 2022

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.

30 luglio 2022

MODELLO REDDITI 2022

Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con la maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione.

IRAP 2022

Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.

CEDOLARE SECCA

Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

INPS

Termine per versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.

IMPOSTE DIRETTE

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 sono riammessi ai benefici della definizione agevolata effettuando il pagamento, entro il 31.07.2022, delle rate in scadenza nell'anno 2021 di rottamazione ter, saldo e stralcio e rottamazione UE (L. 25/2022).

1 agosto 2022

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

16 agosto 2022

IVA

Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali/mensili per operare la liquidazione relativa al trimestre/mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

16 agosto 2022

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 20^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS ARTIGIANI COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 2^a rata del contributo fisso minimo per il 2022.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, devono effettuare il versamento della relativa rata.
